

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativi dei senatori **RIPAMONTI, MANCONI, PIERONI,
BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, SARTO
e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1998

Disciplina dei finanziamenti alla ricerca
scientifica non convenzionale

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 33 della Costituzione prevede che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». È quindi evidente che nessuna concezione in materia scientifica può essere messa al bando dallo Stato e dalle altre istituzioni pubbliche previste dalla Costituzione.

Più in generale lo spirito dell'articolo 33 vieta che lo Stato possa sancire *motu proprio* la verità e la falsità di una qualsivoglia concezione scientifica, sia di propria iniziativa che su sollecitazione di un qualsiasi gruppo di «esperti» veri o presunti, singoli o associati. Ciò è conforme alla tradizione liberale che vieta ai pubblici poteri di deliberare in materia di arte, scienza e filosofia, in quanto, come sottolineava Galileo, «la Natura non si assoggetta ai decreti nè di re, nè di papi, nè di imperatori».

Ciò non vuol dire che la verità non possa essere conosciuta, ma soltanto che essa deve essere perseguita e raggiunta direttamente dagli esseri umani senza l'aiuto indebito di metodi amministrativi.

L'unica facoltà dei poteri pubblici è di rispondere alla domanda sociale, storicamente espressa. Lo Stato prende atto che esiste una comunità scientifica costituitasi attraverso una evoluzione secolare e che gode nella società della fiducia fondata sull'esperienza storica di poter conseguire la conoscenza di parti apprezzabili della realtà.

Tuttavia l'esperienza storico-sociale mostra anche che il progresso della comunità scientifica avviene spesso in rapporto dialettico con la società in generale. Talvolta concezioni generate all'esterno della cerchia degli «esperti» e respinte per lungo tempo da questi ultimi si rivelano alla fine non solo vere, ma anche capaci di generare lo svi-

luppo di nuovi settori della scienza. Si può ricordare la teoria della deriva dei continenti, dovuta ad un meteorologo, oppure la genetica, nata dagli esperimenti solitari di un monaco, o la legge di Ohm sulla conduzione elettrica dei metalli, la cui esposizione potè avvenire soltanto in una rivista di farmacologia.

Certo, oggi il fatto che la comunità scientifica riceva imponenti finanziamenti e abbia stretti legami con settori importanti del potere economico-finanziario attribuisce alle sue concezioni una forza aggiuntiva extrarazionale di fronte alle proposte di minoranze, di cui è saggio e prudente non liquidare frettolosamente gli argomenti se si ha a cuore che anche nel futuro si ripetano le «rivoluzioni scientifiche» fortunatamente accadute nel passato.

Vero è che alcuni esponenti della «comunità scientifica» affermano orgogliosamente che l'attuale paradigma scientifico è l'unico nel cui ambito può avvenire il progresso e al di fuori di esso non c'è che superstizione, truffa e inganno. Ma questa era anche la convinzione sincera e in buona fede nutrita dai membri delle comunità scientifiche del passato, come il padre Orazio Grassi contro Galileo, lord Kelvin contro la teoria atomica, Claude Bernard contro Pasteur, Poincaré contro Marconi.

Per questi motivi, un'attitudine lungimirante e non fanatica verso il problema dello sviluppo scientifico richiede che lo Stato e gli altri pubblici poteri, pur destinando alle richieste della comunità scientifica istituzionale la maggior parte dei fondi assegnati alla ricerca scientifica, ne riservino una frazione minoritaria alle richieste di quei gruppi che sono portatori di visioni non convenzionali della scienza, i quali abbiano il sostegno di parti rilevanti del corpo sociale.

L'identificazione di queste «minoranze scientifiche» non può avvenire sulla base di un confronto con inesistenti «scienze di Stato», ma unicamente sulla base della risonanza storicamente accertata con gli strati colti - definiti nel senso più generale - della società, al di là dell'opinione della maggioranza degli «esperti» che come mostrato dall'esperienza storica, può essere talvolta in errore.

Lo Stato deve fornire a queste minoranze i mezzi per poter dare conto di sé e trovare le prove delle proprie ragioni, in modo che in un arco ragionevole di tempo l'intera comunità colta - «la Repubblica delle lettere» che Galileo considerava la sua unica interlocutrice - possa formarsi un giudizio complessivo su di esse, inserendole eventualmente nel corpo generale della cultura.

Il futuro della società non può essere affidato in esclusiva agli esperti, ma occorre correre il rischio di scommettere una piccola frazione dei fondi pubblici sui sogni di chi, come la storia insegna, può anche essere un precursore. La causa della scienza richiede che questo rischio, peraltro modesto, venga corso.

Soprattutto è necessario che la scienza, così importante per il progresso della civiltà, non divenga monopolio di corporazioni, interconnesse dall'interesse comune di controllare ogni aspetto della ricerca, onde evitare la sovversione di gerarchie tanto ferree quanto prive di fondamento oggettivo. La stessa scienza moderna è nata appunto con la «rivoluzione copernicana», che ha sovvertito una visione del mondo, quella aristotelico-tolemaica, vecchia di 1500 anni,

che lungo tutto il Medioevo dominò il sapere accademico e che crollò con tremendi sussulti.

Per evitare appunto la formazione di una nuova casta chiusa, questo disegno di legge introduce due tipi di garanzie, entrambe nuove nella tradizione accademica italiana (e anche straniera). In primo luogo si introduce il principio del contraddittorio tra coloro che propongono nuovi progetti e gli esperti, sia pure di campi non convenzionali. Il *referee*, non più protetto dal tanto decantato anonimato che gli consente di calunniare l'innovatore senza dover pagare alcun prezzo in termini di discredito, deve argomentare la sua tesi e il proponente può controargomentare, mettendo in grado il Comitato per la ricerca scientifica non convenzionale, appositamente istituito dall'articolo 3 del presente disegno di legge, in veste di giudice terzo, di formarsi una opinione imparziale. E tutto ciò non più nella «camera segreta della *peer review*», ma in modo aperto davanti a tutti. In secondo luogo, il principio del dialogo è esteso anche al livello del consuntivo. Il recettore del danaro pubblico assume l'obbligo di replicare ad ogni commento e onesta critica mossagli dalla comunità scientifica e dai vari settori culturali (articolo 6).

Lo Stato, che non ha il potere di decidere quale sia la verità, determina tuttavia le condizioni che favoriscono il dialogo tra le diverse posizioni.

Presentiamo dunque questo disegno di legge come contributo allo sviluppo della civiltà intellettuale del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinazione di somme a favore della ricerca scientifica non convenzionale)

1. Il Governo, con il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), in sede di definizione del quadro delle risorse finanziarie da attivare per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, provvede ad individuare l'ammontare delle risorse da assegnare al finanziamento della ricerca scientifica non convenzionale, così come definita dall'articolo 2, il cui ammontare complessivo non dovrà comunque essere inferiore al 5 per cento degli stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), centro di responsabilità amministrativa n. 4 relativo allo «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca».

Art. 2.

(Definizione di ricerca scientifica non convenzionale)

1. Per ricerca scientifica non convenzionale si intende l'insieme dei campi di ricerca che non sono sistematicamente esplorati nelle università e negli enti di ricerca. L'elenco dei settori della ricerca non convenzionale ammessi al finanziamento statale mediante l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 1 è definito ogni cinque anni con provvedimento del Comitato internazionale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque fino alla data di entrata in vigore del provvedimento del CIPE di cui al comma 1, i settori ammessi al finanziamento statale sono i seguenti:

a) fisica e biologia non molecolari, aventi come oggetto quei fenomeni non immediatamente riconducibili all'azione di singole molecole o di piccoli gruppi di esse;

b) insieme delle medicine non convenzionali di cui dalla risoluzione del Parlamento europeo n. A4-0075/97;

c) agricoltura biodinamica.

Art. 3.

(Istituzione del Comitato per la ricerca scientifica non convenzionale)

1. Presso il MURST è istituito il Comitato per la ricerca scientifica non convenzionale, di seguito denominato Comitato, che ha il compito di selezionare le richieste di finanziamento presentate ai sensi dell'articolo 4. Il Comitato è costituito da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti tra personalità di comprovata esperienza, anche in campo internazionale, nelle discipline di cui all'articolo 2. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta il decreto di nomina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I membri del Comitato durano in carica un anno, sono confermabili per un secondo mandato ed eleggono al loro interno un coordinatore.

3. Il MURST fornisce al Comitato le strutture e il personale amministrativo necessari al suo funzionamento, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Le indennità spettanti ai membri del Comitato sono determinate con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sullo stato di previsione del MURST. Le spese sostenute dai membri del Comitato per partecipare all'attività del Comitato stesso sono rimborsate a carico del MURST.

Art. 4.

(Modalità di ammissione ai finanziamenti)

1. Le domande di ammissione al finanziamento pubblico possono essere presentate da soggetti operanti nell'ambito dei settori di ricerca, così come individuati all'articolo 2, sia pubblici che privati. Le domande possono riguardare uno o più settori inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2, devono contenere l'indicazione di un responsabile della ricerca e indicare la copertura finanziaria, con altre fonti, del 30 per cento della quota del fabbisogno finanziario eventualmente eccedente i cinquanta milioni di lire.

2. In sede di assegnazione del finanziamento pubblico, hanno la priorità i progetti presentati da soggetti attivi nel campo specifico da almeno tre anni.

3. La durata del finanziamento di ogni progetto non può eccedere i due anni e la richiesta di nuovo finanziamento può essere rinnovata con le stesse modalità della richiesta di prima assegnazione.

Art. 5.

(Graduatorie per l'accesso ai finanziamenti)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica assegna, con proprio decreto, i finanziamenti nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 1 e sulla base delle graduatorie predisposte dal Comitato.

2. Le graduatorie sono accompagnate da relazione motivata del Comitato da comunicare agli interessati entro cinque giorni dal-

la trasmissione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Comitato si può avvalere del parere motivato e firmato di esperti esterni.

3. Eventuali pareri negativi, ovvero positivi ma con osservazioni critiche, forniti al Comitato possono essere da esso presi in considerazione ai fini dei commi 1 e 2 solo se preventivamente comunicati agli interessati. Questi hanno trenta giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni che devono essere esplicitamente valutate dal Comitato in sede di relazione finale.

4. Tutti gli atti del Comitato sono pubblici.

Art. 6.

(Adempimenti a carico dei responsabili dei progetti di ricerca)

1. I responsabili di ogni progetto di ricerca presentano al MURST una relazione annuale consuntiva, integrata dalle eventuali pubblicazioni prodotte, nonchè una relazione finale. Queste relazioni sono inviate dal MURST alle università e agli enti di ricerca.

2. I responsabili dei progetti sono tenuti a replicare, presso il MURST, ad eventuali commenti ed osservazioni inviati dalle università e dagli enti di ricerca di cui al comma 1.

3. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da parte del responsabile del progetto comporta l'immediata cessazione del finanziamento pubblico in corso nonchè l'impossibilità, nei cinque anni successivi, di richiedere nuovi finanziamenti ai sensi della presente legge per il medesimo progetto. In tale ipotesi, il provvedimento è adottato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere conforme del Comitato di cui all'articolo 3.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 non è adottato in caso di mancata replica a commenti ritenuti dal Comitato palesemente irrilevanti, offensivi o ostruzionistici.

Art. 7.

*(Bandi per la concessione
del finanziamento)*

1. I bandi per la concessione del finanziamento pubblico sono indetti su base semestrale dal MURST e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.